



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **29549/PROD.COMM**
riferimento **prot. 0021330 dd. 06/10/08**
allegato
Trieste, 2 dicembre 2008

All'Associazione Intercomunale I

SUAP

e, p.c.

Alla Direzione Centrale

oggetto: **decreto legislativo 228/2001; legge regionale 29/2005 – Produttori agricoli: approfondimenti.**

Con la nota sopra emarginata di codesta Associazione Intercomunale, trasmessa, per competenza, dalla Direzione Centrale che ci legge per conoscenza (nota prot. 16645/1.3.18(15470) dd. 27 ottobre 2008), sono stati formulati una serie di quesiti relativamente all'oggetto citato; in proposito, si ritiene di svolgere le considerazioni che seguono.

1) **Istituto della "comunicazione" di cui al decreto 228/2001.** Si chiede se tale istituto coincida con la dichiarazione d'inizio attività, prevista dall'articolo 19 della legge 241/1990, ovvero con la denuncia, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge regionale 29/2005. Sul punto, si richiama innanzi tutto la circ. della Direzione scrivente, prot. 11282/PROD.COMM. dd. 8 maggio 2007 (punto 11, parte finale) in cui viene chiarito che, alla luce di quanto prescritto dalla citata legge regionale 29/2005, articolo 4, comma 1, lettera d), ai produttori agricoli singoli ed associati si applicano le norme di semplificazione amministrativa dettate nella legislazione (nazionale o regionale) di settore, ma non quelle di cui alla più volte menzionata legge regionale 29/2005. Ad ogni modo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), con risoluzione 21 dicembre 2006, n. 00111398, ha dichiarato di ritenere la "comunicazione" disciplinata dal decreto n. 228/2001 <<un istituto diverso dalla dichiarazione d'inizio attività di cui alla legge 241/1990; (per di più) nelle disposizioni del decreto legislativo 228, non vi è cenno al decorso del termine, nel caso di avvio di attività in locali aperti al pubblico>> (infatti, il termine sospensivo dei trenta giorni viene espressamente prescritto solo per la vendita in forma itinerante, di cui al comma 2).

2) **Vendita dei propri prodotti da parte dell'imprenditore agricolo presso la sede dell'impresa in locali predisposti a tale scopo.** In proposito, ci si richiama nuovamente alla citata circ. prot. 11282/PROD.COMM. dove è già stato specificato che, ai fini della prescritta comunicazione, deve comunque trattarsi di locali predisposti ad hoc per tale forma di vendita, indifferentemente se presso la sede aziendale agricola, oppure al di fuori di questa; qualora, invece, la vendita avvenga *esclusivamente all'interno* dell'azienda agricola e *senza* la predisposizione ad hoc di locali aperti al

pubblico, si ritiene che questa possa esercitarsi, come già riconosciuto, senza alcun titolo autorizzativo, né comunicazioni, né denunce, non essendo nemmeno necessaria, in tale fattispecie, l'iscrizione alla Camera di Commercio (cfr. citata risoluzione MSE n. 00111398, la quale rinvia alla nota n. 8425 del 27 settembre 2006 dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

3) **Superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola ed altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità.** Il novellato comma 2 dell'articolo 4 del decreto 228/2001, nel suo periodo finale, sancisce che <<Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione d'inizio attività>>. Le "superfici all'aperto" equivalgono alle aree dell'azienda agricola "a cielo libero" (cfr., per analogia, l'articolo 3, comma 2, del DPR 069/Pres. dd. 23 marzo 2007), mentre le "altre aree private" in disponibilità dell'agricoltore corrispondono, a titolo esemplificativo, ai locali di lavorazione/manipolazione dei prodotti, alle cantine di vinificazione, ai magazzini di deposito delle derrate, che, pur potendo non essere allocati sul fondo, in quanto per ipotesi situati in zone limitrofe (anche in un Comune vicino), rientrano comunque nel complesso agricolo – aziendale dell'imprenditore medesimo (cfr., con riferimento precipuo alla vendita del vino, circ. MinInterno n. 10.19206/12000.B(1) dd. 16 dicembre 1959).

4) **Contenuto della comunicazione/denuncia/dichiarazione.** Si tratta di un aspetto procedurale rientrante nella piena autonomia dell'Ente Locale; ad ogni buon conto, sarà opportuno acquisire, nella maniera più esaustiva, ogni elemento identificativo della fattispecie.

5) **Commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio.** L'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge regionale 29/2005, stabilisce che la disciplina del commercio sulle aree pubbliche <<non si applica (...) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante>>. Per questo motivo, nella più volte richiamata circ. prot. 11282/PROD.COMM., è stato chiarito che, ai fini dell'esercizio di tale modalità di vendita da parte dell'imprenditore agricolo, deve essere inoltrata la domanda di concessione di posteggio fisso al Comune dove si tiene il mercato e la comunicazione va presentata al Comune medesimo, titolare del procedimento di rilascio della concessione citata. Si rammenta, inoltre, che l'articolo 48, comma 3, della legge regionale 29/2005 prescrive, relativamente ai regolamenti comunali istitutivi dei mercati di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), anche la determinazione dei criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it